



COMUNE DI VITERBO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 31-05-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **09:30**, nella sala adibita alle adunanze consiliari, in seduta ordinaria ed in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale a seguito di convocazione diramata dal Presidente in data 25.05.2023 e regolarmente notificata ai Consiglieri.

All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N°	Componenti	Presenza	N°	Componenti	Presenza
	FRONTINI CHIARA	Presente			
1	DI FUSCO UMBERTO	Presente	17	CIORBA MARCO	Presente
2	CHIATTI LETIZIA	Presente	18	PURCHIARONI ALESSANDRA	Presente
3	NUNZI MARCO	Presente	19	PERAZZINI MELANIA	Presente
4	MARTINENGO GIANCARLO	Presente	20	POGGI UGO	Presente
5	DE ALEXANDRIS MARIA RITA	Presente	21	TRONCARELLI ALESSANDRA	Presente
6	GIOIOSI LUIGI	Presente	22	DELLE MONACHE LINA	Presente
7	MARINETTI EROS	Presente	23	RICCI ALVARO	Presente
8	BUZZI FRANCESCO	Presente	24	SANNA FRANCESCA	Presente
9	GILIBERTO ROSANNA	Presente	25	MICCI ELPIDIO	Assente
10	TONNICCHI FEDERICO	Presente	26	AMODIO PIETRO MARIA	Presente
11	MORICOLI PAOLO	Presente	27	ALLEGRI NI LAURA	Presente
12	PIETRANGELI FRANCESCA	Assente	28	SBERNA ANTONELLA	Presente
13	BRUZZICHES MARCO	Presente	29	ACHILLI MATTEO	Presente
14	ROSSI DANIELE	Presente	30	UBERTINI CLAUDIO	Assente
15	CROCI ALESSANDRA	Presente	31	MICCI ANDREA	Presente
16	ONOFRI SIMONE	Presente	32	CIAMBELLA LISETTA	Presente
PRESENTI: 30			ASSENTI: 3		

Presiede l' **AVV. LETIZIA CHIATTI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

Partecipa all'adunanza **DOTT.SSA ANNALISA PUOPOLO** in qualità di **Segretario Generale**.

Presidente Letizia Chiatti: Passiamo alla discussione dell'ultimo punto: "Approvazione del nuovo regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti Tari". Passo la parola all'Assessore Angiani. Prego Assessore. Se siete d'accordo, intanto sempre sulla delibera leggerà soltanto il deliberato, bene prego Assessore.

L'Assessore Angiani dà lettura del deliberato della proposta di deliberazione al punto 5 all'Ordine del giorno del Consiglio comunale.

Assessore Angiani: *"Il Consiglio comunale delibera di approvare per i motivi espressi in premessa le rettifiche di integrazioni al regolamento per la disciplina della tassa dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 124 del 31 luglio 2014, così come risultano dal prospetto di raffronto di cui all'allegato 1 nonché il nuovo testo regolamentare di cui all'allegato 2, entrambi facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; di dare atto che le previsioni contenute nel presente provvedimento non determinano riflessi diretti sul bilancio di previsione del corrente esercizio, in quanto le agevolazioni tariffarie previste per essere applicate necessitano dello stanziamento di appositi fondi da prevedere nel bilancio di previsione 2024; di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 1 gennaio 2023 e che per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa su rifiuti; di trasmettere ai sensi dell'Art. 13 Comma 15 del D.Lg 201/2011 così come modificato dal D.Lg 34/2019, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre; di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune".* Anche qua abbiamo parere di regolarità tecnica ed economica favorevole ed anche del Collegio dei Revisori dei Conti.

Presidente Letizia Chiatti: Mi chiedeva il Consigliere Ubertini di non rileggere tutti gli articoli. L'emendamento è relativo all'articolo 28, quindi sarebbe inserimento dell'art. 28 ter, quindi quando arriviamo al punto. Consiglieri, scusate, quindi siamo tutti d'accordo che leggiamo soltanto gli articoli senza il contenuto? Perfetto. Soltanto i titoli Assessore Angiani. Consiglieri, scusate, mentre ci organizziamo con la Segretaria anche per la votazione degli articoli propongo una pausa tecnica anche di cinque minuti.

La seduta viene sospesa per una pausa tecnica

Presidente Letizia Chiatti: Consiglieri riprendiamo la seduta, quindi mi pare di aver capito che abbiamo deciso di non leggere totalmente gli articoli.

Assessore Angiani: Articolo 1 oggetto del regolamento.

Presidente Letizia Chiatti: Prego Segretario votiamo, quindi mettiamo a votazione *l'articolo 1* se non ci sono interventi, dichiarazioni di voto, prego Segretario.

Appello nominale per la votazione dell'articolo numero 1 a cura del Segretario Generale Dott.ssa Annalisa Puopolo.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Hanno risposto SI : 17 (16 Consiglieri più il Sindaco)

Hanno risposto NO: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Ricci, Sanna, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 7 (Nunzi, Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.1 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 2, gestione e classificazione dei rifiuti.

Entra il Consigliere Nunzi

Presidente Letizia Chiatti: Ci sono interventi? dichiarazione di voto, mettiamo a votazione *dell'articolo 2* direi che a questo punto per alzata di mano, favorevoli?

Articolo 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Ricci, Sanna, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.2 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 3 Definizioni.

Presidente Letizia Chiatti: votiamo *l'articolo 3* per alzata di mano. Favorevoli?

Articolo 3 – Definizioni

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Ricci, Sanna, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.3 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 4 e 5 sono uguali al testo precedente, articolo 6 presupposto per l'applicazione della Tari.

Articolo 4 – Testo invariato

Articolo 5 – Testo invariato

Presidente Letizia Chiatti: Mettiamo a votazione *l'articolo 6*, favorevoli?

Articolo 6 – Presupposto per l'applicazione della Tari

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Ricci, Sanna, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.6 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 7 invariato, articolo 8 esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.

Articolo 7 – Testo invariato -

Presidente Letizia Chiatti: Grazie, favorevoli?

Articolo 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Ricci, Sanna, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.8 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 9 Esclusione dall'obbligo di conferimento.

Presidente Letizia Chiatti: Mettiamo a votazione *l'articolo 9*, favorevoli?

Articolo 9 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Ricci, Sanna, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.9 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 10, Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio, c'era un **refuso i commi 4-5-6 diventano rispettivamente commi 3-4-5.**

Presidente Letizia Chiatti: Grazie Assessore, votiamo *l'articolo 10*, favorevoli?

Articolo 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Ricci, Sanna, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.10, così come corretto (i commi 4-5-6 diventano rispettivamente commi 3-4-5) del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 11 Superficie degli immobili.

Esce il Consigliere Ricci

Presidente Letizia Chiatti: Mettiamo a votazione *l'articolo 11*. Favorevoli?

Articolo 11 - Superficie degli immobili -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 8 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 7 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli, Ricci)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.11 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 12, Costo di gestione.

Presidente Letizia Chiatti: Votiamo *l'articolo 12*, favorevoli? 18 favorevoli.

Articolo 12 – Costo di Gestione –

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 8 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 7 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli, Ricci)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.12 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 13 determinazione della tariffa.

Presidente Letizia Chiatti: *Votiamo l'articolo 13*, favorevoli?

Articolo 13 – Determinazione della Tariffa –

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 8 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 7 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli, Ricci)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.13 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 14, Articolazione della tariffa.

Presidente Letizia Chiatti: *Votiamo l'articolo 14*, favorevoli?

Articolo 14 – Articolazione della Tariffa –

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 8 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 7 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli, Ricci)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.14 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: *Articoli 15 e 16 invariati*, articolo 17 occupanti le utenze domestiche.

Articolo 15 – Testo invariato –

Articolo 16 – Testo invariato -

Presidente Letizia Chiatti: *Votiamo per l'articolo 17, favorevoli?*

Articolo 17 – Occupanti le utenze domestiche -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 8 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Amodio,
Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 7 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio,
Sberna, Achilli, Ricci)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.17 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: *Articolo 18 invariato, articolo 19 classificazione delle utenze non domestiche.*

Articolo18 – Testo invariato -

Presidente Letizia Chiatti: *Votiamo l'articolo 19, favorevoli?*

Entra il Consigliere Ricci

Articolo 19 – Classificazione delle utenze non domestiche –

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio,
Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio,
Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.19 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: *Articolo 20 invariato, articolo 21 Tari giornaliera, qui c'è un refuso, all'ultima riga del terzo comma va eliminato “e assimilati”.*

Articolo 20 – testo invariato -

Presidente Letizia Chiatti: *Quindi votiamo l'articolo 21 così come modificato tolto “e assimilati” dal terzo comma, favorevoli?*

Articolo 21 – Tari giornaliera –

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.21, così come modificato (comma 3, tolto “ e assimilati”) del Regolamento TARI

Assessore Angiani: *Articolo 22 invariato*, articolo 23 riduzioni per le utenze domestiche.

Articolo 22 – Testo invariato -

Presidente Letizia Chiatti: *Votiamo l'articolo 23*, favorevoli?

Articolo 23 – Riduzioni per utenze domestiche –

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.23 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: *Articolo 24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.*

Presidente Letizia Chiatti: *Votiamo l'articolo 24*, favorevoli?

Escono i Consiglieri Ricci ed Allegrini

Articolo 24 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive-

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 7 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Amodio, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 8 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Ricci, Micci Elpidio,

Allegrini, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'articolo n.24 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 25, Riduzioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani.

Presidente Letizia Chiatti: Mettiamo a votazione *l'articolo 25*, favorevoli?

Entra il Consigliere Ricci

Articolo 25 – Riduzioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 8 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 7 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Allegrini, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'articolo n.25 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 25bis questo è nuovo, riduzione per le utenze non domestiche che cedono beni alimentari a titolo gratuito.

Presidente Letizia Chiatti: Votiamo *l'articolo 25bis*, favorevoli?

Articolo 25bis -Riduzione per le utenze non domestiche che cedono beni alimentari a titolo gratuito -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 8 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 7 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Allegrini, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'articolo n.25bis del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 25 ter è nuovo anche questo, agevolazioni per le utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. Avvio al recupero.

Esce il Consigliere Ricci

Presidente Letizia Chiatti: Votiamo *l'articolo 25 ter*, favorevoli?

Articolo 25 ter - Agevolazioni per le utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. Avvio al recupero.

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 7 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Amodio, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 8 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Ricci, Micci Elpidio, Allegrini, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'articolo n.25 ter del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 26, Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio.

Presidente Letizia Chiatti: *Votiamo l'articolo 26, favorevoli?*

Articolo 26 - Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio –

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 7 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Amodio, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 8 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Ricci, Micci Elpidio, Allegrini, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'articolo n.26 del Regolamento TARI

Presidente Letizia Chiatti: Cortesemente stiamo votando per alzata di mano, se rimanete seduti perché altrimenti dobbiamo fare l'appello nominale. *Votiamo l'articolo 27, favorevoli?*

Entra il Consigliere Ricci

Articolo 27 - Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio –

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 8 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 7 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio,

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'articolo n.27 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 28, interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio socioeconomico.

Presidente Letizia Chiatti: Prego Consigliera Sanna.

Consigliera Sanna: Soltanto una curiosità da ragioniera, mi chiedevo se è stato stimato, parliamo del 2024 essendo un bilancio pluriennale, immagino che sia stata fatta una previsione anche se so che con il documento di programmazione verrà poi affrontato tutto il discorso della tariffa eccetera, se avete fatto una stima di quanto incideranno queste agevolazioni previste, proprio dall'articolo 28 che prevede l'Isee, prevede tutto quanto, se vi siete fatti un'idea.

Assessore Angiani: Allora ancora non è stata elaborata questa previsione, quindi lo faremo insomma nei prossimi mesi, comunque abbiamo come è scritto diciamo nel regolamento, le agevolazioni sono anche relazionate allo stanziamento anno per anno.

Presidente Letizia Chiatti: Grazie Assessore, mi sembra che eravamo rimasti **all'articolo 28**, interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio socio economico, favorevoli?

Articolo 28 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio socioeconomico –

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 8 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 7 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Allegrini, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'articolo n.28 del Regolamento TARI

Presidente Letizia Chiatti: Adesso ci interrompiamo per l'emendamento presentato da tutto il gruppo del PD. Consigliera Delle Monache la invito ad illustrare l'emendamento che così entriamo nella discussione .

Consigliera Delle Monache: Grazie Presidente, l'emendamento naturalmente come lei ha già preannunciato è firmato da tutti i consiglieri del gruppo del PD, ed un emendamento che sostanzialmente va a creare un articolo 28 bis o ter, perché ho avuto modo di visionarie, ecco questa è una parola esatta, diversi regolamenti che sono stati in qualche modo modificati in base alle linee guida Arera, dove è stato proprio inserito un articolo, le faccio un numero, su 10 controllati 8 riportavano questo tipo di agevolazione, e vado nel merito dell'emendamento. Quindi aggiungere al seguente regolamento un articolo 28 bis altre riduzioni, **il comune può riconoscere la riduzione della tariffa Tari**, io tra parentesi ho messo una *misura del 25%* perché come le ho detto è una percentuale che diciamo è riportata in diversi regolamenti della Tari che ho visionato, però l'ho messa una parentesi perché questa è una decisione che poi possiamo prendere insieme, eventualmente integrare o modificare, stabilire insieme ecco questo era più che altro il mio obiettivo.

*Relativamente ai locali e alle aree destinate allo svolgimento delle attività istituzionali degli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117, perché le spiego, abbiamo anche nella realtà viterbese diverse associazioni che trattano soprattutto e che svolgono un'attività di laboratorio in locali che pagano diciamo l'affitto con le proprie risorse, quindi hanno delle spese che riguardano anche le varie bollette. Quindi un'agevolazione se questa assise i consiglieri e questa amministrazione può andare incontro loro in una riduzione, perché talvolta trattasi di aree anche di diverse metrature proprio per consentire lo svolgimento di attività di laboratorio per persone disabili o per diciamo anche lo svolgimento di un'attività di advocacy che svolgono generalmente queste associazioni. **La riduzione può essere riconosciuta ai soggetti di cui al comma precedente che ne abbiano fatto richiesta al settore Comunale preposto all'associazionismo, iscritte nel registro del volontariato del comune,** naturalmente perché noi abbiamo il registro del volontariato qui nel settore affari generali. Quindi mi sembrava giusto che fosse riconosciuta a quelle associazioni che sono iscritte nel registro del volontariato del Comune di Viterbo, non solo, il non riguarda i soggetti iscritti alle sezioni imprese sociali comprese le Cooperative Sociali, ho citato il decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 perché ci consente di dare un'agevolazione alle sole associazioni ODV e APS iscritte a Runts. Quindi se ci sono associazioni non iscritte al Runts però anche questo è un concetto che possiamo modificare o prevedere a tutte le associazioni, però sappiamo che le associazioni iscritte al volontariato c'è l'obbligo di essere iscritte al Runts, quindi di conseguenza ho fatto uno più uno, ecco scusate sono un po' stanca. Ripeto mi appello alla giunta e all'assise nello stabilire anche la percentuale o eventualmente una tantum, grazie.*

Presidente Letizia Chiatti: Grazie consigliera Delle Monache, prego Sindaco.

Sindaco Chiara Frontini: Consigliera in realtà nell'articolo che abbiamo appena votato il 27, si prevede già l'agevolazione del 50%, tra l'altro nemmeno del 25 del 50, quindi di fatto il doppio, tra l'altro a differenza delle agevolazioni che abbiamo previsto rispetto ad esempio fino al 75% per chi si insedia in centro storico e quant'altro, questa è calcolata ad origine, quindi in realtà è già prevista ed è prevista addirittura al 50%, quindi di più rispetto a quello: è l'articolo 27 comma 1, locali utilizzati dalle associazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri regionali e del comune del volontariato e destinati esclusivamente all'attività propria dell'associazione riduzione del 50% sia della parte fissa che dalla parte variabile, l'articolo dedicato all'agevolazione e all'esenzione.

Consigliera Delle Monache: Presidente ritiro, metto a verbale e ritiro l'emendamento. Un'altra cosa però vorrei specificare sull'articolo comunque 28, questa però è un'informativa che chiedo se è possibile Presidente. Allora mi risulta per quanto concerne il ritiro dei pannoloni c'è già sul capitolato e un ritiro giornaliero eccetera, non sono riuscita a capire se c'è un'agevolazione per le persone stomatizzate che hanno il sacchetto e che ogni giorno cambiano, non sono riuscita a reperire informazioni in merito, quindi non l'ho inserito in questo emendamento, perché anche in quel caso loro ogni giorno dovrebbero rivedersi ritirare come i pannoloni il materiale.

L'Emendamento presentato dal Gruppo Consiliare del PD viene ritirato dai proponenti

Presidente Letizia Chiatti: Grazie Consigliera Delle Monache, prego Sindaco.

Sindaco Chiara Frontini: Consigliera però sono due cose diverse, nel senso qui stiamo parlando di tariffa, e quelli a cui viene ritirato il pannolone tutti i giorni non è che hanno un'agevolazione di tariffa, è un servizio che Viterbo Ambiente ha incluso nell'appalto credo peraltro come miglioria dell'offerta Tecnica, che su prenotazione la persona che ha bisogno del ritiro giornaliero può prenotarlo e Viterbo Ambiente va.

Ora io non credo, però mi informo, non credo che tale servizio sia previsto anche per quest'altra categoria di persone fragili a cui lei fa riferimento, francamente conoscendo praticamente ormai a memoria l'offerta tecnica dell'appalto ponte di quella precedente, non mi pare di averla mai vista,

quindi non penso che ci sia questo servizio, ma comunque non afferisce alla questione tariffa, ma afferisce alla questione servizio.

Consigliera Delle Monache: Quindi le chiedo gentilmente Sindaco se può in qualche modo informarsi e se può eventualmente far comprendere anche e come è previsto per il ritiro giornaliero dei pannoloni delle famiglie con bambini al di sotto di 30 mesi anche il ritiro per le persone stomatizzate, grazie.

Presidente Letizia Chiatti: Grazie Consigliera Delle Monache, a questo punto riprendiamo dalla votazione delle modifiche al regolamento con l'articolo 29, prego Assessore.

Entra il Consigliere Allegrini

Assessore Angiani: Articolo 29, Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Presidente Letizia Chiatti: Grazie Assessore, votiamo *l'articolo 29*, favorevoli?

Articolo 29 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.29 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 30, Obbligo di dichiarazione.

Presidente Letizia Chiatti: Votiamo *l'articolo 30*, favorevoli?

Articolo 30 - Obbligo di dichiarazione -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.30 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 31, contenuto e presentazione della dichiarazione.

Presidente Letizia Chiatti: Votiamo *l'articolo 31*, favorevoli?

Articolo 31 - Contenuto e presentazione della dichiarazione -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.31 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 31 bis, questo è un articolo nuovo, reclami e richiesta scritta di informazione.

Presidente Letizia Chiatti: Votiamo *l'articolo 31 bis*, favorevoli?

Articolo 31 bis - Reclami e richieste scritte di informazione -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.31 bis del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 32, poteri del comune.

Presidente Letizia Chiatti: Votiamo *l'articolo 32*, favorevoli?

Articolo 32 - Poteri del Comune -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.32 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 33, accertamento.

Presidente Letizia Chiatti: *Votiamo l'articolo 33*, favorevoli?

Articolo 33 - Accertamento -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.33 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 34, sanzioni.

Presidente Letizia Chiatti: *Votiamo l'articolo 34*, favorevoli?

Articolo 34 - Sanzioni -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.34 del Regolamento TARI

Presidente Letizia Chiatti: *Votiamo l'articolo 35*, favorevoli?

Articolo 35 - Riscossione -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio,
Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.35 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 36 invariato. Articolo 37 rimborsi.

Articolo 36 – testo invariato-

Presidente Letizia Chiatti: Votiamo *l'articolo 37*, favorevoli?

Articolo 37 - Rimborsi -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio,
Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio,
Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.37 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 38, invariato. Articolo 39 contenzioso.

Articolo 38 – Testo invariato -

Presidente Letizia Chiatti: Votiamo *l'articolo 39*. Favorevoli?

Articolo 39 - Contenzionso -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio,
Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio,
Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.39 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 40, entrata in vigore.

Presidente Letizia Chiatti: Votiamo *l'articolo 40*, favorevoli?

Articolo 40 - Entrata in vigore -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio,
Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio,
Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.40 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Articolo 41, clausola di adeguamento.

Presidente Letizia Chiatti: Votiamo *l'articolo 41*, favorevoli?

Articolo 41 - Clausola di adeguamento -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio,
Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio,
Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'artico n.41 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: articolo 42, disposizioni transitorie è stato abrogato.

Presidente Letizia Chiatti: Votiamo per *l'abrogazione dell'articolo 42*, favorevoli?

Articolo 42 ABROGATO - Disposizioni transitorie - -

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio,
Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio,

E' Approvato all'unanimità dei votanti l'abrogazione dell'articolo n.42 del Regolamento TARI

Assessore Angiani: Abbiamo poi l'allegato A che è la tabella è invariato rispetto al regolamento precedente.

Allegato A – Testo invariato

Presidente Letizia Chiatti: Ci sono interventi o dichiarazioni di voto prima della votazione dell'intero regolamento così come modificato? Prego Consigliera Allegrini.

Consigliera Allegrini: Il gruppo di Fratelli d'Italia si asterrà su questo regolamento, trattandosi di un adeguamento prevalentemente tecnico, quanto al fatto dello stanziamento dei 160.000 euro per mettere invariata la tariffa, ho già espresso in commissione il mio pensiero, cioè che magari si poteva finalizzare ad alcune categorie e complessivamente raggiungere il medesimo risultato, grazie.

Presidente Letizia Chiatti: Grazie Consigliera Allegrini, mettiamo a questo punto a votazione *l'intero Regolamento*. Favorevoli?

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti- TARI

Favorevoli : 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

E' Approvato all'unanimità dei votanti il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti- TARI – Come rettificato – Allegato al presente atto

Presidente Letizia Chiatti: Da ultimo mettiamo a votazione la delibera, vale anche come appello finale. Mettiamo quindi a votazione che vale anche come appello finale, la proposta di deliberazione del consiglio comunale numero 50 del 23.05.2023 avente ad oggetto: "*Approvazione del nuovo regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti Tari*", prego Segretario.

Appello nominale alla proposta di deliberazione al punto 5 dell'Ordine del giorno dell'odierna seduta di Consiglio comunale a cura del Segretario Generale Dott.ssa Annalisa Puopolo.

La votazione ha dato il seguente risultato:

Presenti: 27 (26 Consiglieri più il Sindaco)

Assenti: 6 (Pietrangeli, Rossi, Purchiaroni, Micci Elpidio, Sberna, Achilli)

Votanti: 27

Hanno risposto SI: 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Hanno risposto NO: //

Astenuti: 9 (Troncarelli, Delle Monache, Sanna, Ricci, Amodio, Allegrini, Ubertini, Micci Andrea, Ciambella)

Il conseguenza

Il Consiglio Comunale Delibera

E' Approvata all'unanimità dei votanti la proposta di deliberazione, come rettificata, che unita al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

(Prop. n. 50 del 23.05.2023)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, L 147/2013 (Legge di stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 1/01/2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della Tasi (Tributi Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

Considerato l'art. 1, comma 738, L. 160/2019 secondo cui a" A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione della disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamato in particolare il comma 682 del citato art. 1, L. 147/2013, con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della TARI, con particolare riguardo a:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) n. 15/2022, denominata "Regolazione della qualità della qualità del Servizio di gestione dei rifiuti urbani", mediante la quale l'Autorità:

- intende perseguire il primario obiettivo di assicurare a tutti gli utenti (domestici e non domestici) un livello qualitativo minimo ed omogeneo del servizio di gestione delle tariffe e del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto, sull'intero territorio nazionale;
- ha previsto il rispetto di standard di qualità e adempimenti in capo al gestore della tariffa e al gestore del servizio;
- ha adottato il "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF);
- ha dettagliato, all'art. 3 della delibera stessa, la "Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche";

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 444/2019 "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e l'utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti";

Vista che il D.Lgs. n. 116/2020 ha apportato numerose modifiche in materia di rifiuti, prevedendo una nuova classificazione dei rifiuti, e prevedendo altresì la possibilità per le utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato al recupero i rifiuti prodotti;

Valutato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2023 è stato approvato il DUP 2023/2025 contenente l'Obiettivo Strategico AS2027-04 – Politica fiscale equa e mirata - il quale prevede che "si intenderà applicare agevolazioni TARI sia alle imprese della grande distribuzione valorizzando azioni di recupero alimentare, sulla scorta di quanto previsto dalla Legge Gadda del 2016. L'adozione di questa politica, tenderà a coniugare la riduzione dei rifiuti e un impatto positivo sul disagio sociale";

Valutato che, nell'ambito delle sopra richiamate previsioni normative di cui alla legge n. 166/2016 (legge Gadda), al fine di ridurre gli sprechi di beni alimentari, è possibile riconoscere in via sperimentale una agevolazione tariffaria ai fini della Tari per alcune categorie di utenze non domestiche, ed è inoltre possibile disciplinare degli interventi tariffari in favore di famiglie che si trovano in condizioni di disagio socio-economico;

Valutato inoltre che tra gli obiettivi strategici dell'amministrazione è inclusa la rivitalizzazione del centro storico, come riportato negli obiettivi DUP OS2027-3 – Qualità degli spazi urbani e OS2027-16 Sviluppo economico locale e benessere della collettività, con particolare riferimento all'Obiettivo Operativo DUP OS2027-16-1 – Ripresa della vita sociale e commerciale del centro storico in quale descrive che "riguardo alle nuove attività verrà attivato un fondo per agevolarne l'apertura, in particolare individuando le sottocategorie ATECO cui corrispondono beni e servizi utili alla vita quotidiana dei residenti e alle esigenze dei turisti;

Ritenuto necessario, pertanto, aggiornare il vigente Regolamento comunale di disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 124 del 31/07/2014, al fine di adeguarlo alle disposizioni normative adottate dall'ARERA, con particolare riguardo alla deliberazione n. 15/2022, alle disposizioni normative previste dal D.Lgs. n. 116/2020, e per disciplinare gli interventi agevolativi sopra descritti;

Visto che le previsioni contenute nel presente provvedimento non determinano riflessi diretti sul bilancio di previsione del corrente esercizio, in quanto le agevolazioni tariffarie previste per essere applicate necessitano dello stanziamento di appositi fondi da prevedere in bilancio di previsione 2024;

Visto che le modificazioni al vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti, riguardano tra gli altri i seguenti articoli: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10,11,12,13,14,17, 19, 21,23,24, 25, 26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39,40,41, l'aggiunta dei nuovi articoli 25 bis, 25 ter, 31 bis, e l'abrogazione dell'art. 42;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento approvato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Tassa sui Rifiuti;

VISTO l'art. 3, comma 5 quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 15/2022, in base al quale "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincidono con quello per la deliberazione del Bilancio di previsione";

Visto il DM 19/04/2023 con cui il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali è stato differito al 31/05/2023;

Visto il prospetto di raffronto che consente una visione comparata tra la precedente stesura e la nuova stesura, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1);

Visto il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 2);

Considerato infine che, come riportato nel DUP 2023/2025 contenente l'Obiettivo Strategico AS2027-04 – Politica fiscale equa e mirata, è intenzione dell'amministrazione indirizzare l'azione verso lo studio della fattibilità di applicazione della tariffazione puntuale;

Ritenuto, nelle more della predisposizione della nuova regolamentazione per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva che l'Amministrazione intende adottare, di dover provvedere ad aggiornare il Regolamento vigente in ottemperanza all'evoluzione normativa summenzionata;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del IV Settore Attività Produttive ed Entrate Tributarie;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del II Settore Bilancio e Ragioneria;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in atti del fascicolo del presente atto;

Visto il parere della Commissione consiliare debitamente convocata;

DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le rettifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 124 del 31/07/2014, così come risultano dal prospetto di raffronto di cui all'allegato 1), nonché il nuovo testo regolamentare, di cui all'allegato 2), entrambi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di dare atto che le previsioni contenute nel presente provvedimento non determinano riflessi diretti sul bilancio di previsione del corrente esercizio, in quanto le agevolazioni tariffarie previste per essere applicate necessitano dello stanziamento di appositi fondi da prevedere nel bilancio di previsione 2024.

3) Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 1/01/2023, e che per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Tassa sui Rifiuti.

4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dal D.L. 34/2019, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre.

5) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
AVV. LETIZIA CHIATTI**

**IL Segretario Generale
DOTT.SSA ANNALISA PUOPOLO**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

|| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

- per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

**IL Segretario Generale
DOTT.SSA ANNALISA PUOPOLO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

All. 2)



COMUNE DI VITERBO

Regolamento per la disciplina della TASSA sui RIFIUTI T A R I

Approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 124 del 31/07/2014

modificato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 65 del 31/05/2023

INDICE NUOVO REGOLAMENTO

Art. 1. Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti	Pag. 4
Art. 3. Definizioni	Pag. 5
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	Pag. 7
Art. 5. Soggetto attivo	Pag. 8
Art. 6. Presupposto per l'applicazione della Tari	Pag. 8
Art. 7. Soggetti passivi	Pag. 9
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	Pag. 10
Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento	Pag. 11
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	Pag. 11
Art. 11. Superficie degli immobili	Pag. 13
Art. 12. Costo di gestione	Pag. 13
Art. 13. Determinazione della tariffa	Pag. 14
Art. 14. Articolazione della tariffa	Pag. 15
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo	Pag. 15
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche	Pag. 16
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche	Pag. 16
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche	Pag. 17
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 17
Art. 20. Scuole statali	Pag. 18
Art. 21. Tari giornaliera	Pag. 18
Art. 22. Tributo provinciale	Pag. 19
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche	Pag. 19
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	Pag. 20
Art. 25. Riduzioni per avvio al riciclo dei rifiuti urbani	Pag. 21
Art. 25 bis. Riduzioni per le utenze non domestiche che cedono beni alimentari a titolo gratuito	Pag. 22
Art. 25 ter. Agevolazioni per le utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. Avvio al recupero.	Pag. 22
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	Pag. 24
Art. 27. Agevolazioni ed esenzioni	Pag. 24
Art. 28. Interventi a favore di soggetti in condizione di disagio socio-economico	Pag. 25
Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni	Pag. 26
Art. 30. Obbligo di dichiarazione	Pag. 26
Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione	Pag. 27
Art. 31. bis Reclami e richieste scritte di informazione	pag. 29
Art. 32. Poteri del Comune	Pag. 30
Art. 33. Accertamento	Pag. 31
Art. 34. Sanzioni	Pag. 32
Art. 35. Riscossione	Pag. 32
Art. 36. Interessi	Pag. 34
Art. 37. Rimborsi	Pag. 35
Art. 38. Somme di modesto ammontare	Pag. 35

Art. 39. Contenzioso	Pag. 36
Art. 40. Entrata in vigore	Pag. 36
Art. 41. Clausola di adeguamento	Pag. 36

Allegati

All. A: Categorie di utenze domestiche e non domestiche	Pag. 37
---	---------

Art. 1.
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti denominata TARI, così come prevista dall'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilendo in particolare condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art 2
Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle

- rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5 dell'art. 183, comma 1, della L. 152/2006;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 3 **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
 - n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
 - o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
 - p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
 - q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4.

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) dell'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono

in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati allo smaltimento in discarica;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5.

Soggetto attivo

1. La Tari è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Art. 6.

Presupposto per l'applicazione della Tari.

1. Presupposto per l'applicazione della Tari è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione e i locali di servizio quali i garage, le cantine, i magazzini, le soffitte;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali,

artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- c) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi.
- d) superfici coperte di altezza pari o inferiori a 150 centimetri.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La Tari è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8.

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione e le relative pertinenze prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; fabbricati danneggiati e non agibili a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione.
- e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e similari limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri.
- f) le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) le aree scoperte non operative in cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- i) le aree scoperte non presidiate o adibite a deposito di materiali non utilizzati per lo svolgimento delle attività di impresa;
- j) le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- l) locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto.
- m) locali e le aree compresi nelle zone cimiteriali.
- n) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- o) le superfici di lavorazione industriali e i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva, destinati ad accogliere materie prime e merci impiegate nel processo produttivo. Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita, allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti finiti.
- p) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- q) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili

o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9.

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10.

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	SUPERFICIE DA DETASSARE
Autocarrozzerie	10 per cento
Autofficine per riparazioni veicoli	10 per cento
Gommisti	10 per cento
Autofficine di elettrauto	10 per cento
Fonderie e lavorazione del ferro	10 per cento
Aziende lavorazione ferro e similari	10 per cento
Cucine attività di ristorazione	10 per cento
Studi medici (stanze di medicazione)	10 per cento
Laboratori di analisi	10 per cento
Lavanderie e tintorie	10 per cento
Stamperie, tipografie e serigrafie	10 per cento
Servizi di parrucchiera ed estetista	10 per cento
Macellerie e pescherie	10 per cento

3. Per le attività non considerate nell'elenco di cui sopra, sempre che vi sia la produzione di rifiuti speciali, si farà riferimento a criteri di analogia.

4. La detassazione spetta, oltre che alle aree di produzione, anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare al Servizio Tributi, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11.
Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 40 mq per colonnina di erogazione.

Art. 12.
Costo di gestione

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, considerando tutti i costi relativi agli investimenti nonché quelli d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13/01/2003, n. 36.
2. I costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed il totale delle entrate tariffarie sono determinati nel piano economico-finanziario, di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, e dagli specifici provvedimenti emanati dall'Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205.
Il PEF e la relativa relazione illustrativa sono redatti dall'affidatario della gestione e presentati all'Amministrazione comunale almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Il totale delle entrate derivanti dalla tassa sui rifiuti è determinato detraendo dai costi del piano economico-finanziario:

- Il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 33 bis del decreto legge 31/12/2007, n. 248.
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione.
- Le entrate derivanti da procedure sanzionatorie.
- Le entrate di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'Arera n. 2/2020.

Art. 13.

Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro i termini previsti dalla normativa vigente.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro i termini previsti dalla normativa vigente, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14.
Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1, comma 658, della L. 27/12/2013, n. 147, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in relazione all'incremento percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani complessivamente realizzata rispetto al quantitativo totale dei rifiuti raccolti, e con la seguente modalità:
 - a) se l'incremento percentuale complessivo di raccolta differenziata è superiore del 10% rispetto all'anno precedente, la parte variabile è ridotta fino ad un massimo del 15%;
 - b) se l'incremento percentuale complessivo di raccolta differenziata è superiore del 20% rispetto all'anno precedente, la parte variabile è ridotta fino ad un massimo del 40%;

Il gestore del servizio comunale comunica al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la percentuale complessiva di raccolta differenziata dei rifiuti urbani effettuata nell'anno precedente rispetto al quantitativo totale dei rifiuti raccolti. Qualora ne ricorrano i presupposti, la riduzione di cui al comma 4 si applica sul tributo dovuto per l'annualità successiva a quella cui tale percentuale si riferisce, con esclusione di sgravi o rimborsi degli importi dovuti per le annualità precedenti.

Art. 15.
Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata

alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16.

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17.

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio svolta all'estero, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (a titolo esemplificativo: contratti di affitto regolarmente registrati, certificati di studio rilasciati da scuole estere, ecc.).

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei

cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 2 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze domestiche. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di tassazione, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

7. Il cambio di residenza anagrafica non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione tributaria, occorrendo a tal fine la presentazione della specifica dichiarazione di cessazione.

Art. 18.

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando, alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19.

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. Nel caso di abitazioni in cui sono esercitate attività di affittacamere, alloggi turistici o bed & breakfast il numero degli occupanti è calcolato in relazione ai posti letto disponibili, da applicare a seguito di presentazione di dichiarazione Tari.

Art. 20. Scuole statali

1. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 21. TARI giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale.

5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. LA TARI giornaliera non si applica nei casi di occupazioni temporanee di aree pubbliche del centro storico cittadino per interventi di ristrutturazione edilizia e manutenzioni straordinarie, nonché per le occupazioni che sono soggette al pagamento del canone mercatale.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Nel caso di perdita del diritto a usufruire delle suddette agevolazioni è obbligatorio comunicarlo mediante presentazione all'Ufficio tributi dell'apposita dichiarazione Tari di variazione. L'omessa presentazione della dichiarazione di variazione comporta

l'applicazione delle sanzioni tributarie espressamente previste dal presente Regolamento

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa purché possiedano i requisiti e rispettino le condizioni seguenti:

- a) Devono avere a disposizione una compostiera e devono aver avviato al compostaggio domestico in modo stabile e continuativo i rifiuti organici. La compostiera può essere ottenuta in comodato gratuito dal Comune, dalla società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti o può essere acquistata autonomamente.
- b) Devono aver collocato la compostiera domestica nel terreno (giardino, orto) che deve avere una superficie superiore a mq. 200 e l'immobile deve insistere fisicamente nel suddetto terreno.
- c) Devono consentire l'accesso all'area dove è situata la compostiera al personale del Comune incaricato ai controlli e verifiche.

4. La riduzione tariffaria per lo svolgimento del compostaggio domestico si applica solamente per le utenze con tariffazione ordinaria, per le quali è effettuato il servizio di raccolta con il sistema porta-a-porta oppure sono ubicate ad una distanza massima di 500 metri dall'isola di prossimità, e la presente agevolazione non si cumula con le altre agevolazioni tariffarie previste dal presente Regolamento. Per la finalità di cui al presente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

5. Per richiedere la suddetta riduzione tariffaria è necessario presentare una apposita istanza, su modulista predisposta dal Comune, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata della planimetria dell'immobile con il terreno asservito e della documentazione attestante l'acquisto o l'ottenimento in comodato gratuito della compostiera. La riduzione tariffaria decorre dalla data di presentazione della domanda.

6) Nel caso di mancata utilizzazione della compostiera o nel caso di restituzione della stessa alla società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, è obbligatorio presentare all'Ufficio tributi apposita dichiarazione Tari per comunicare la perdita del diritto alla suddetta agevolazione. L'omessa presentazione della dichiarazione di variazione comporta l'applicazione delle sanzioni tributarie espressamente previste dal presente Regolamento.

7. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione

Art. 24.

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o da apposito atto rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione

rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il settimo comma dell'articolo 23.

Art. 25.

Riduzioni per avvio al riciclo dei rifiuti urbani

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, nella parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. Per «riciclo» si intende in generale ogni attività di recupero che consiste nella trasformazione dei rifiuti in nuovi prodotti e materiali anche diversi da quelli originari, e si rinvia a quanto espressamente previsto dalle normative comunitarie.

3. La riduzione viene applicata nelle misure seguenti in relazione al rapporto tra il quantitativo documentato dei rifiuti urbani avviati al riciclo e il quantitativo complessivo dei rifiuti prodotti dalla utenza non domestica:

a) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti fino al 20%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del 10%;

b) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti compreso tra il 20,01% e il 40%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del 20%;

c) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti tra il 40,01% e il 60%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del 40%.

d) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti tra il 60,01 % e l' 80%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del 60%.

e) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti tra il 80,01 % e il 100%: Riduzione della tariffa nella quota variabile dell'80%.

Al fine di quantificare il quantitativo dei rifiuti prodotti da una determinata categoria economica, in mancanza di un'attestazione specifica prodotta dall'utenza non domestica, si prende come riferimento il risultato del prodotto tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, riferito alla zona centro, così come applicato nel calcolo della tariffe. Tra i rifiuti avviati al recupero non vengono considerati gli imballaggi primari e secondari.

4. Al fine dell'applicazione della presente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche devono presentare entro il 30 aprile di ogni anno apposita dichiarazione per la richiesta della riduzione con i seguenti allegati:

a) Attestazione relativa alla quantità e tipologia dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale. Per la quantità complessiva dei rifiuti urbani prodotti dall'unità locale si farà riferimento ai coefficienti

Kd relativi ad ogni attività economica, oppure se diversi, ad attestazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

b) Copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

4. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 25 bis

Riduzioni per le utenze non domestiche che cedono beni alimentari a titolo gratuito.

1. Alle attività commerciali e industriali che producono o distribuiscono beni alimentari e li cedono ad uso gratuito è applicata la riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa Tari a condizione che il quantitativo di beni ceduti gratuitamente sia almeno superiore al 10% dei rifiuti complessivamente prodotti (calcolati sulla base dei coefficienti di produzione kd).

2. La suddetta agevolazione tariffaria è destinata esclusivamente alle attività commerciali e industriali inquadrate ai fini Tari nelle categorie tariffarie n. 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

Per beneficiare della suddetta agevolazione è necessario presentare al Servizio Tributi una apposita richiesta indicando le modalità e i quantitativi dei beni alimentari che si prevede di cedere gratuitamente durante l'anno in favore di associazioni assistenziali, di volontariato, e/o singoli consumatori.

3. Entro il 31 marzo dell'anno successivo dovrà essere comunicato al Servizio tributi la quantità complessiva dei generi alimentari che sono stati ceduti gratuitamente durante l'anno precedente e, nel caso di raggiungimento dei quantitativi minimi previsti nel primo comma del presente articolo, si provvederà ad applicare la riduzione tariffaria prevista.

Art.25 ter

Agevolazioni per le utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. Avvio al recupero.

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa), fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà prevista nel presente articolo e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC all'Ufficio tributi e all'Ufficio Ambiente entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
6. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
7. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
9. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo: a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente; b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER); e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la

correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

11. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 26.

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Per le utenze domestiche e non domestiche ubicate nelle zone in cui è effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema denominato porta-a-porta, oppure viene di fatto effettuata la suddetta tipologia di raccolta, il tributo è dovuto applicando la tariffa ordinaria.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche ubicate nelle zone in cui non viene effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti porta-a-porta, oppure non viene di fatto effettuata la suddetta tipologia di raccolta, il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, con le seguenti modalità:

a) nella misura pari alla tariffa ordinaria se la distanza dal più vicino punto di raccolta (isola di prossimità) è inferiore o pari a 500 metri.

a) nella misura pari al 40% della tariffa ordinaria se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, è compresa nella fascia tra i 500 metri e i 1500 metri.

b) nella misura pari al 35% della tariffa ordinaria se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, supera 1500 metri.

3. Per la finalità di cui ai precedenti commi la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27.

Agevolazioni ed esenzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) Locali ed aree utilizzati dalle associazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri regionali e comunali del volontariato e destinati esclusivamente alle attività proprie delle

associazioni: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

b) Locali di residenza condotti da un massimo di due persone ultrasessantacinquenni, aventi un reddito pro-capite non superiore al reddito derivante dalla pensione minima e l'eventuale rendita della casa adibita ad abitazione ed accessori non superiore ad euro 500,00: riduzione pari al 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

c) Locali utilizzati dalle associazioni e comunità adibite esclusivamente a centri di accoglienza e recupero terapeutico di tossicodipendenti, portatori di handicap: esenzione dal pagamento del tributo;

d) Locali esclusivamente destinati ed aperti al culto religioso, con esclusione di eventuali locali annessi ad uso abitazione: esenzione dal pagamento del tributo;

e) Unità abitative con un unico occupante, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dopo che lo stesso ha trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo: esenzione dal pagamento del tributo.

f) Il Comune al fine di favorire la nascita di nuove imprese, il trasferimento di aziende o ancora l'apertura di unità locali con particolare riferimento agli esercizi alle sottocategorie ATECO cui corrispondono beni e servizi utili alla vita quotidiana dei residenti e alle esigenze dei turisti, così come definiti annualmente da apposita deliberazione di Giunta Comunale, nel centro storico (come definito dall'art. 10, comma 2, lett.a) del Regolamento sul Piano del Commercio), può accordare una riduzione fino ad un massimo del 75% della parte fissa e variabile della tariffa Tari nei limiti di un apposito fondo stanziato annualmente nel Bilancio comunale e con le modalità che saranno successivamente disciplinate con apposita deliberazione di giunta comunale. Detta agevolazione potrà essere applicata anche a favore delle botteghe storiche iscritte nell'apposito elenco regionale. La suddetta agevolazione verrà applicata per il periodo massimo di cinque anni a decorrere, ad eccezione delle botteghe storiche, dalla data di apertura della nuova attività, del trasferimento di sede o di nuova attività locale. Per ottenere l'agevolazione è necessario presentare apposita dichiarazione Tari all'Ufficio Tributi.

g) Il Comune, al fine di favorire la ripopolazione dei centri storici, può accordare una riduzione fino ad un massimo del 75% della parte fissa e variabile della tariffa TARI a nuclei familiari composti da almeno 1 persona che trasferiscano la propria residenza o, per gli studenti universitari iscritti all'Università della Tuscia o altre università con sede distaccata a Viterbo, il proprio domicilio, da altro quartiere della città o altro comune in abitazioni ubicate all'interno dei centri storici di Viterbo, inteso come l'intera area circoscritta dalle mura civiche, di Bagnaia, San Martino e Roccalvecce così come definiti dal vigente PRG, in proprietà o affitto, nei limiti di un apposito fondo stanziato annualmente nel bilancio comunale e con modalità stabilite con apposita deliberazione di giunta comunale, per i primi cinque anni a decorrere dalla data di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio tributi.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente devono essere richieste dal contribuente, decorrono dalla data di presentazione della richiesta e devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Si applicano il secondo e il settimo comma dell'articolo 23.

Art. 28.

Interventi a favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico.

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie

residenti che versino in condizione di disagio sociale ed economico, una riduzione finalizzata all'abbattimento della Tassa sui Rifiuti, secondo le fasce stabilite al comma 2 bis e nei limiti di un apposito fondo stanziato annualmente nel bilancio comunale.

2. Per ottenere le suddette riduzioni tariffarie è necessario dichiarare, mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero di possedere un ISEE familiare non superiore alle soglie di cui al comma 2 bis.

2 bis. La riduzione tariffaria è calcolata con riferimento all'indicatore ISEE familiare, nei seguenti limiti:

- esenzione dal pagamento del tributo per i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 8.000;
- riduzione pari al 50% del tributo per i nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra 8.001 e non superiore a 12.000;
- riduzione pari al 50% del tributo per i nuclei familiari composti da almeno 5 componenti e con indicatore ISEE compreso tra 12.001 e non superiore a 15.000.

3. Le dichiarazioni di cui al secondo comma del presente articolo, dovranno essere presentate al servizio tributi entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

4. Ove le richieste di agevolazioni eccedano la disponibilità del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, l'ammontare delle riduzioni tariffarie saranno ridotte proporzionalmente.

Art. 29.

Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di due scelte tra quelle più favorevoli al contribuente, fatte salve quelle obbligatorie per legge. La seconda riduzione opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della prima.

Non si cumula con altre riduzioni ed agevolazioni la riduzione prevista per l'effettuazione del compostaggio domestico di cui al terzo comma dell'art. 23 del presente regolamento.

Art. 30.

Obbligo di dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni ed esenzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.
- d) le variazioni delle superfici assoggettabili al tributo, le variazioni dei dati catastali delle unità immobiliari, le variazioni del numero degli occupanti.

Nel caso di raccolta porta a porta, al fine di ottenere le necessarie dotazioni, la dichiarazione Tari può essere utilizzata dall'utente per la richiesta di attivazione del servizio.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 31.
Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata, entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso, la variazione delle condizioni di tassazione e la cessazione, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze deve contenere:

Utenze domestiche

 1.
 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) generalità del proprietario dell'immobile;
 - c) Recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - d) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente;
 - e) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico, e numero dell'interno, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità previste nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - f) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
 - g) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - h) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;

Utenze non domestiche

 3.
 - a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o

istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCAA o dagli ordini professionali;

- b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d) generalità del proprietario dell'immobile;
- e) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico e numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità previste nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- f) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- g) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- h) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente presso lo sportello fisico, inviata tramite posta con raccomandata a/r, tramite posta elettronica o PEC allegando fotocopia del documento d'identità o, infine, tramite lo sportello online. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento della PEC o della email, o all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Tutte le informazioni e le condizioni di erogazione del servizio sono fornite attraverso il sito internet.

7. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione. Il Comune comunica al contribuente l'iscrizione dell'utenza e la data a partire dalla quale è dovuta la TARI mediante avviso di pagamento. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

8. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

9 . Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

10. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini previsti dal presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

11. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

12. La cessazione della occupazione, detenzione, o possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.). Nei casi di non comprovata documentazione il Comune provvederà ad effettuare le verifiche per il tramite del Comando di Polizia Locale.

13. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine previsto dal presente Regolamento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

14. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine previsto dal presente Regolamento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

15. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

Art. 31 bis.

Reclami e richiesta scritte di informazione

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di pagamento.

2. Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b.

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il rimborso verrà effettuato con le modalità di cui all'art. 37 del presente regolamento.

Art. 32. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile della Tari, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 33. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento in forma esecutiva così come previsto dalla normativa vigente.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, di rateizzare le somme indicate nell'avviso di accertamento, con le modalità espressamente previste dall'apposito regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 24/09/2020.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Art. 34. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Si applica l'istituto del ravvedimento e pertanto la sanzione è ridotta con modalità previste dalla normativa vigente, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 35. Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - a) mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - b) attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato con il numero di rate e con le scadenze che verranno stabilite annualmente dal Consiglio comunale con l'apposita deliberazione con cui si approvano le tariffe della Tassa sui Rifiuti. Le rate dovranno essere in ogni caso almeno due con cadenza minima semestrale, scadenti l'ultimo giorno del mese. Nella suddetta deliberazione è indicata anche la data di scadenza in caso di versamento in un'unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di omesso versamento dell'intero importo richiesto nell'avviso di pagamento, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

7. Gli avvisi di pagamento ordinari possono essere ulteriormente rateizzati con l'aggiunta di altre

due rate rispetto a quelle già prestabilite alle seguenti condizioni:

- a)) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 15.000,00;
- b) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- c) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- d) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
- e) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
- f) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

8.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 34.

Art. 36. Interessi

- 1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura pari al tasso di interesse legale.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37.
Rimborsi

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 31 bis del presente regolamento.
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472, in merito alla sospensione dei rimborsi in presenza di accertamento di ulteriori tributi.
6. Non si procede al rimborso per somme fino a euro 12,00.

Art. 38.
Somme di modesto ammontare

1. Il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 39.
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 1 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 24/09/2020.

Art. 40.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad eccezione delle tariffe previste all'art. 26 e delle agevolazioni previste all'art. 27 e 28, che entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2024. Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove tariffe e agevolazioni poc'anzi menzionate, si applicano le norme regolamentari precedentemente vigenti.

Art. 41.
Clausola di adeguamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla tassa sui rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ALLEGATO A

Ai fini dell'applicazione del tributo, le categorie dei locali e delle aree vengono classificate in base alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, secondo la tabella seguente, redatta ai sensi dell'art. 14, comma 12, del D.L. n. 201/2011.

Utenze domestiche

Cat.	Descrizione
Cat. A-B	Abitazioni - Garage, Magazzini e Cantine.

Utenze non domestiche

Cat.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse, magazzini senza vendita
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
6	Esposizioni ed autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccherie
15	Negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc.
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica
18	Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti
19	Carrozzeria, autofficine elettrauto
20	Attività industriali con capannone di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
23	Mense, birrerie hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria

25	Supermercati, macellerie e generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club